COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/10/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 2.023,58, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* ed al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni finanziarie, delle commissioni di intermediazione e degli oneri incasso rata;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il pagamento delle spese legali e di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il difetto della propria legittimazione passiva poiché si è reso cessionario del solo credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente con un diverso finanziatore;
- la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, anche alla luce dei principi sanciti dalla CGUE nella sentenza del 09/02/2023.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente fa presente che l'intermediario a seguito della cessione ha conservato il ruolo di *servicer* e conferma pertanto la sussistenza la legittimazione passiva dello stesso. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La resistente eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione degli oneri in quanto consistono in costi che il cliente ha corrisposto ad un altro intermediario (originario finanziatore).
Al riguardo, si osserva che i Collegi territoriali, a seguito della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6816/18, condivisibilmente ritengono che, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (così Collegio di Bari, decisioni nn. 26128/21 e 23912/21).
È stata quindi riconosciuta la legittimazione passiva dell'intermediario *servicer* quando abbia provveduto "*all'atto dell'estinzione del finanziamento, all'incasso di somme che – ove in ipotesi non dovute, perché relative ad oneri che avrebbero dovuto invece essere retrocessi al finanziato – l'avrebbero costituito nella posizione di effettivo* accipiens *di un indebito oggettivo: e in tale qualità, allora, tenuto per legge – e non già in virtù del rapporto contrattuale estinto (e che del resto non avrebbe giustificato un tale pagamento) – alla restituzione ex art. 2033 c.c. del pagamento ricevuto e non dovuto*" (così Collegio di Roma, decisione n. 16443/17).
Nel caso in esame, il conteggio estintivo è stato rilasciato dall'odierno resistente, che risulta inoltre essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo, sicché deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'intermediario odierno resistente.
Il ricorso, dunque, può essere vagliato nel merito.
Premesso che il contratto è stato stipulato in data 20/10/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del TUB, l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla sessantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.
Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.
I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*. […] *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*. […] *La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*. […] *Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring. […]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21* […] *avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

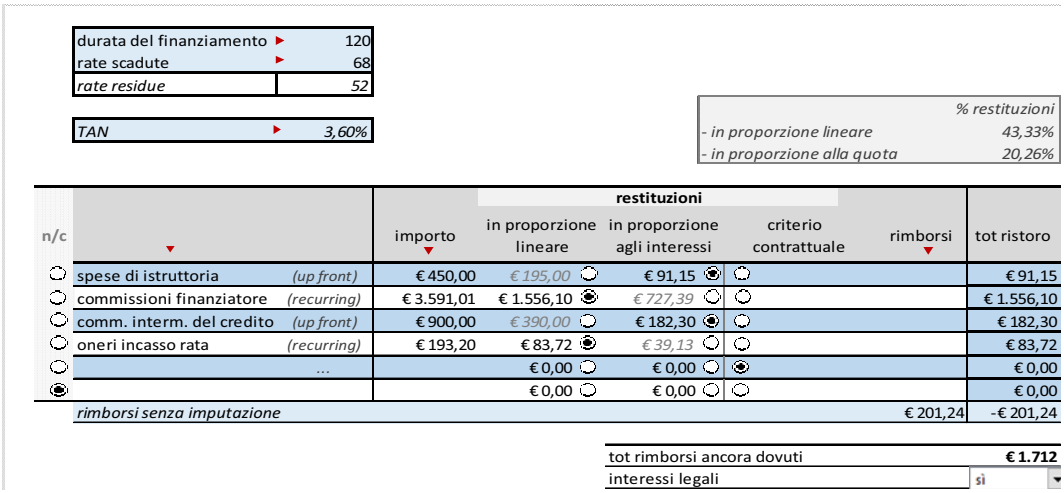

durata del finanziamento	120
rate scadute	68
rate residue	*52*

TAN	*3,60%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*43,33%*
- in proporzione alla quota	*20,26%*

n/c			restituzioni: importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 195,00* ○	€ 91,15 ◉	○		€ 91,15
○	commissioni finanziatore	*(recurring)*	€ 3.591,01	€ 1.556,10 ◉	*€ 727,39* ○	○		€ 1.556,10
○	comm. interm. del credito	*(up front)*	€ 900,00	*€ 390,00* ○	€ 182,30 ◉	○		€ 182,30
○	oneri incasso rata	*(recurring)*	€ 193,20	€ 83,72 ◉	*€ 39,13* ○	○		€ 83,72
○		...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 201,24	-€ 201,24

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.712**
interessi legali	si

Si precisa che viene riconosciuta natura *up front* alle spese di istruttoria e alle commissioni per l'intermediazione del credito, secondo l'orientamento arbitrale consolidato (*ex multis,* Collegio di Bari, decisione n. 23912/21), mentre la diversa natura *recurring* è riconosciuta agli oneri di incasso della rata e alle commissioni del finanziatore (così Collegio di Bari, decisione n. 22243/20).
Con riferimento a questo ultime, non suddivise nel prospetto nelle quote contrattualmente previste come ripetibili e non ripetibili, è stato valorizzato il criterio proporzionale lineare sulla base dell'orientamento del Collegio di Bari, che ha ritenuto l'intera commissione *recurring*, in quanto tra le attività ricomprese nella quota non rimborsabile vi sono anche "*l'acquisizione della provvista*" e la gestione documentale (*cfr.* la già citata decisione n. 23912/21).
Attesa la natura seriale del ricorso, non è meritevole di accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.712,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI